REGOLAMENTO (CEE) N. 1367/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1991

recante modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore dei cereali per le importazioni in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nella seconda tappa dell'adesione del Portogallo [3], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 dispone l'applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel corso della seconda tappa alla condizioni stabilite dagli articoli 250, 251 e 252 dell'atto di adesione; che per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, 1003 00 90 e 1005 90 00, tale meccanismo si applica nei periodi sensibili per la commercializzazione della produzione portoghese; che occorre stabilire tali periodi per ciascuno dei cereali in esame, tenendo conto del rispettivo periodo di raccolta;

considerando che l'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, prevede la fissazione di un quantitativo indicativo in funzione delle importazioni tradizionali in Portogallo e tenendo conto di una graduale apertura del mercato portoghese; che è opportuno stabilire un quantitativo indicativo al mese per agevolare lo smaltimento della produzione portoghese;

considerando che, per evitare la presentazione di domande di titoli MCS a scopo speculativo, la durata di validità di tali titoli deve essere limitata ad un periodo relativamente breve e sufficiente per realizzare le operazioni di importazione in condizioni normali; che il rispetto dell'impegno del titolare del titolo MCS può essere garantito con la costituzione di una cauzione;

considerando che, allo scopo di garantire l'approvvigionamento minimo della maggior parte degli operatori, per soddisfare le loro esigenze immediate, è opportuno disporre che gli operatori possono presentare offerte limitatamente ad un dato massimale; che per evitare che l'obiettivo di tale disposizione sia eluso e che i quantitativi posti in vendita siano accaparrati da un numero ridotto di operatori, è opportuno disporre che possano partecipare alla ripartizione dei quantitativi destinati all'esportazione soltanto gli operatori riconosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure previste dal presente regolamento si applicano ai prodotti di cui al punto 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3659/90. Esse si applicano ai prodotti importati in Portogallo in provenienza dagli altri Stati membri nei seguenti periodi:

Codice NC	Tipo di cereali	Periodo
1001 90 99	frumento tenero	dal 1° giugno al 30 novembre
1003 00 90	orzo	dal 1° giugno al 30 novembre
1005 90 00	granturco	dal 1° settembre alla fine di febbraio

Articolo 2

1. Il massimale indicativo di importazione per la campagna 1991/1992, di cui all'articolo 251 dell'atto di adesione, è fissato come segue:

— per il frumento tenero: 220 000 t
— per l'orzo: 40 000 t
— per il granturco: 300 000 t

I suddetti quantitativi sono ripartiti in parti uguali per ogni cereale e per mese appartenente al periodo di cui all'articolo 1. I quantitativi non attribuiti nel corso di un dato mese sono riportati al mese successivo.

2. Le domande di titolo MCS sono ammissibili soltanto se:

a) vengono presentate da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività commerciale nel settore dei cereali e a tal titolo sia iscritta, alla data del 1° giugno 1991, in un registro pubblico di uno Stato membro;

b) il richiedente dichiari per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare, nello stesso periodo, domande relative allo stesso prodotto in altri Stati membri;

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.

c) tutte le domande di uno stesso interessato non superino 5 000 t per cereali e per periodo di presentazione delle domande.

3. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (1), il nome del titolare deve corrispondere al nome del richiedente. I diritti derivanti dal titolo MCS non sono trasferibili nel corso del periodo di validità dello stesso.

4. Nella comunicazione alla Commissione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, gli Stati membri indicano anche l'identità dei richiedenti.

Articolo 3

1. I titoli MCS per il riso sono validi dal giorno in cui sono rilasciati fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del loro rilascio.

2. La richiesta di certificati deve essere accompagnata dalla costituzione di una cauzione di 5 ECU/t.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il sesto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.